

7018/3

25 SET. 2018

PRESIDENTE L. Giorgi
Tel 338-8301515
c.f 94032250485
sede Via S.Miniato 6
Tel. 055-2342424/ 680876
c.f 94032250485

A.S. dilettantistica Ginnastica CAMPOMARTE



Firenze, 17/09/2018
Ore 22.00

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Seconda convocazione

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 22,00 presso l'impianto del Palaviola espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revisione e approvazione nuovo statuto

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti e regolarmente rappresentati n. 15 soci. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la Sig. Lucia Giorgi, la quale chiama alle funzioni di Segretario dell'assemblea Sig. Virginia Giani.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura delle modifiche del nuovo Statuto e ne chiede l'approvazione.

L'Assemblea udita la lettura dello statuto, lo ritiene conforme e all'unanimità lo approva delegando il Presidente per ogni incombenza di Legge.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



STATUTO
Dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA RITMICA CAMPO MARTE

TITOLO I – Denominazione

Art.1) Secondo quanto previsto dagli Artt.36 e seguenti del Codice è costituita con sede a Firenze Via San Miniato, 10 un'Associazione, che assume la denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RITMICA CAMPO MARTE" in breve ASD RITMICA CAMPOMARTE, che ha durata a tempo illimitato. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo,

TITOLO II. Scopo e Oggetto

Art.2) L'Associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico in cui attività ed espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esauritivo soddisfacimento degli interessi collettivi.

In particolare, l'Associazione si propone:

- a) Di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline della ginnastica ritmica, ginnastica dolce e varie forme di danza
- b) Organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione
- c) Promuovere attività didattiche per avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive
- d) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport
- e) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati e gare, concorsi e manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive
- f) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione qualificazione degli operatori sportivi
- g) Organizzare attività ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero

TITOLO III – Soci recesso e esclusione

Art.3) Il numero dei soci è illimitato, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e devono rispettare le norme Statutarie, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, non rivalutabili e non potranno mai essere restituiti. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. I soci che a seguito di invito scritto non provvedano al versamento della quota dovuta saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Art.4) La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.



Handwritten signatures:
Daniele P...
Virginia Sani

qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- Diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti del sodalizio;
- Diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione
- Diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- Dovere di osservare lo statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Art.5) Ai fini dell'adesione dell'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvederà all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo provvederà all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale, o qualora svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o ne arrechi danni gravi, anche morali. Tutti i soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

Art. 6) Il socio recede dall'associazione presentando proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione



deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art.7) L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

TITOLO IV – Risorse economiche e fondo comune

Art.8) L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati
- Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazione sportive
- Eredità, donazioni e legati
- Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- Entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione

Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante le attività dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore dell'attività statutariamente previste.

Art.9) L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare e approvare dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gruffi
Wera
Gioni
Virginia

TITOLO V – Organi dell'Associazione

Art.10) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il collegio dei revisori dei Conti (qualora eletto)

Art.11) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale delle sedi sociali o ove si svolgano le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 5 giorni prima dell'adunanza

Art.12) L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario
- b) Procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del consiglio direttivo ed eventualmente ai membri del collegio dei revisori
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo
- d) Approva gli eventuali regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo 30 giorni dalla data della richiesta.

Art.13) Nelle assemblee- ordinarie e straordinarie- hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

In prima convocazione, l'assemblea –ordinaria o straordinaria- è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'assemblea – ordinaria o straordinaria- è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.14) L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



Luca Gaggi
Luca Gaggi
Luca Gaggi

delibere delle assemblee, in prima convocazione, sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza di tre quarti (3/4) dei soci e con voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee sono valide con il voto favorevole del 50% + 1 dei soci intervenuti.

Art.15) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata all'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

Art.16) Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste e dall'ordinamento statale e/o dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il vice presidente. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:

- Curare, congiuntamente e disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- Redigere il rendiconto economico e finanziario
- Predisporre i regolamenti interni
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale
- Deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati
- Deliberare circa l'esclusione degli associati
- Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
- Compiere tutti gli attivi le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione
- Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri

Art.17) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art.18) Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal

Luca Spina
Vilma Giani

...e presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 19) I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, i Regolamenti societari ed i regolamenti della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

Art. 20) Organo di controllo (se eletto)

L'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte all'albo dei revisori se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio *ex lege*.

L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

1. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. Verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. Verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
4. Verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili,
5. Verifica che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. Previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. Verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
8. Individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
9. Vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
10. Collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Art.21) Il Consiglio direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati;



Virgilio Carracci

2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi

I libri sociali sono tenuti anche a supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali

TITOLO VI- Scioglimento

Art.22) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'rt.148 c.8 lett.b del TUIR.

NORMA FINALE

Art.23) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni dell'ordinamento Sportivo.

Art.24) Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata il 17/09/2018 sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione



Lucio Goffi

Virgilio Giam



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 25 SET 2018 AL
N. 7018/3 ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE